



Associazione Radioamatori Italiani

SEZIONE di GORIZIA

"IV3LAV GIANNI LAVARIAN"

SEDE: Via S. Michele, 341 - E-MAIL contatti@arigorizia.org

Eretta in ente morale il 10-01-1950 (D.P.R. n. 368)

RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA

Medaglia di bronzo al Valor Civile, iscritta al Dipartimento P.C. e P.C. Regione Autonoma F.V.G.



REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE DI GORIZIA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione e scopi

L'Associazione Radiotecnica Italiana - ARI - sorta il 1° gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, ha acquistato la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani - ARI .

Il 30 aprile 1970, nell'ambito della "ARI - Associazione Radioamatori Italiani" si è costituita la nostra Sezione ARI di Gorizia che:

- In base agli articoli 50 e 51 dello Statuto Sociale con D.P.R. 24 novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale F.V.G.,

si prefigge una attiva cooperazione con la sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale.

Art. 2 – Competenze

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione ARI costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio della Sezione è costituito:

- a) Dalla biblioteca;
- b) Da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati dai Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
- c) Da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- d) Dai beni mobili, arredi e cancelleria;
- e) Da beni immobili;
- f) Da tutto ciò che non previsto espressamente dalle lettere (c,d,e), risulta dal libro inventario. Le eventuali eccedenze attive dalla gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un Fondo di riserva.

SOCI

Art. 4 – Ammissione e Quota

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'art. 9 dello Statuto ARI.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente.

A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal regolamento di Attuazione dello Statuto.

I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 – Diritti dei Soci.

I Soci della Sezione ARI, in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

- a) A prendere parte alle votazioni, sia nelle assemblee di sezione che nel referendum (solo soci effettivi);
- b) A ricevere le eventuali pubblicazioni di sezione;
- c) A servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- d) Ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'ARI;
- e) Ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- f) Di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dell'ARI.

Art. 5/bis – Gratuità e rimborsi delle prestazioni.

I Soci della Sezione debbono svolgere le attività e le prestazioni concordate, fornendole a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, entro i limiti stabiliti dalla Sezione stessa.

Art. 6 – Recesso ed Esclusione.

Il recesso e l'esclusione del Socio avviene ai sensi dell'art. 12, lettera (a, b) dello Statuto ARI e comporta automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione ARI di appartenenza.

ORDINAMENTO

TITOLO I – ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 – Organi.

Sono organi della Sezione:

- a) L'assemblea della sezione
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Collegio Sindacale

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 – Composizione.

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Sono composte da tutti i Soci ARI iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art. 5.

Art. 9 – Assemblea Ordinaria.

L'assemblea Ordinaria è convocata una volta l'anno, normalmente entro il 30 aprile, ma non oltre il 30 giugno.

Art. 10 – Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei Soci Effettivamente iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.

Art. 11 – Formalità per la convocazione.

Il Consiglio Direttivo stabilirà di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria nonché il relativo Ordine del Giorno.

Provvederà altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta a mezzo di lettera semplice o via e-mail con avviso di ricevimento (per quest'ultima modalità verrà chiesto inizialmente il consenso ai soci stessi) almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

Art. 12 – Competenza dell’Assemblea Ordinaria

All’Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) La relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
- b) Il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario dell’anno corrente. Agli effetti contabili l’esercizio finanziario inizierà il primo gennaio e terminerà il trentuno dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;
- c) La relazione del Collegio Sindacale sull’andamento della gestione contabile;
- d) Gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale.

L’Assemblea nomina tra i Soci il delegato di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale, il delegato nominato dall’assemblea rimane in carica tre anni o comunque decade qualora venga eletto un nuovo consiglio direttivo.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri effettivi eletti per referendum segreto, personale e diretto fra i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- a) Il Presidente
- b) Un Vice Presidente
- c) Un Segretario – Cassiere.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 14 – Elezione.

Per l’elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare, a mezzo di lettera semplice a ciascun socio:

- a) L’elenco dei soci che godono dei diritti sociali;
- b) La scheda di votazione
- c) L’elenco dei candidati ove ve ne siano;
- d) Una busta preindirizzata per la restituzione della scheda.

Le candidature dovranno essere presentate al Consiglio Sindacale per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso.

L’assemblea Straordinaria prevederà alla stesura delle modalità operative per le elezioni.

Art. 15 – Convocazione.

Il Consiglio Direttivo si dovrà riunire almeno ogni sessanta giorni, la data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, dovranno essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto, e/o via e-mail, e/o via sms o mediante avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo potrà convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Tutti i Soci potranno assistere, come auditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola e di voto.

Art. 16 – Poteri.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per statuto ARI non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo darà parere sull'ammissione degli aspiranti Soci ARI, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per quindici giorni, per permettere ai soci di esprimere eventuali osservazioni.

Art. 17 – Validità delle adunanze.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.

Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere presieduta dal Consigliere più anziano per età.

Le delibere saranno validate se prese a maggioranza dei voti (50% + 1) in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 18 – Assenza e vacanza dei Consiglieri.

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino ad un massimo di due consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

CAPO III – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 – Verbali e delibere delle riunioni.

Per ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale. Ogni verbale redatto deve essere inviato: in copia al Collegio Sindacale, affisso in bacheca e messo agli atti della Sezione.

Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Identiche formalità si devono espletare per le riunioni dell'Assemblea.

Copia dei verbali contenenti delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea devono essere, ove manchi la sede, portate a conoscenza dei Soci tramite circolare

Art. 20 – Registro contabile e registro inventario.

La sezione deve inoltre tenere :

- a) Registro cronologico dove verranno registrate le operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. a giustificazione delle spese, che potrà essere redatta su fogli mobili e conservata unitamente o a parte, degli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi fatture, ricevute, note, ecc.) con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.
- b) Registro Inventario ARI-GO: nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.

Copia dei registri, redatti su fogli mobili dovranno essere inviati ai Sindaci.

Art. 21 – Libri sociali facoltativi.

La Sezione ARI può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento delle sue attività, con le modalità comuni ai libri obbligatori, già visto agli Art. 19 e 20.

CAPO IV – COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 – Elezioni.

Il collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti per referendum fra i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali, i Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo.

E' compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 23 – Poteri.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale nonché sulle votazioni per referendum. In particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti, per la quale può farsi assistere da uno o più soci.

Art. 24 – Vacanza dei Sindaci.

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvederanno alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, verrà nominato il Socio effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indiranno una Assemblea straordinaria nella quale si procederà all'elezione del Sindaco mancante.

Il Sindaco così nominato od eletto rimarrà in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso.

In caso di vacanze di due Sindaci, il Consiglio Direttivo indirà nuove elezioni i nuovi eletti resteranno anch'essi in carica fino allo scadere del triennio.

Art. 25 – Gratuità delle cariche sociali.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

CAPO V – VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26 – Votazioni e delibere.

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.

Art. 27 – Votazioni per referendum.

Le votazioni per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo all'uopo trasmetterà a tutti i Soci Effettivi, di cui all'art. 5, una apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci per:

- 1)La nomina dei sette membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri più due supplenti del Collegio Sindacale;
- 2)Lo scioglimento della Sezione;
- 3)Per l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione;

Art. 27 bis – Votazioni in Assemblea.

Premesso che l'Assemblea è sovrana, a questa Assemblea spettano i seguenti compiti:

- 1)Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo,
- 2)Nomina del rappresentante del Comitato Regionale,
- 3)La revisione e modifica di questo regolamento,
- 4)Tutte le altre delibere non contemplate che possono essere prese dall'assemblea dei Soci.

Art. 28 – Chiusura delle votazioni.

Qualora le votazioni per referendum avvengono per posta a mezzo di lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi venticinque giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda, entro il termine fissato per le votazioni i soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.

Art. 29 – Sorveglianza e scrutinio.

Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono la modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l'invio ai Soci, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno dei Soci Effettivi. Di ogni referendum verrà redatto un verbale, firmato dai Sindaci.

Art. 30 – Percentuale votanti e votazioni.

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei soci Effettivi della Sezione. La stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.

Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.

Art. 31 – Organi dell’Assemblea.

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione.

Art. 32 – Verbale di Assemblea.

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall’art. 19 del presente Regolamento.

Art. 33 – Obblighi del Presidente.

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di quindici giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede centrale e al Comitato Regionale, e deve provvedere o disporre di tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 – Presidente.

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte a terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali d’ordinaria amministrazione, disgiuntamente al Segretario; mantiene i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero Dello Sviluppo Economico Dipartimento delle Telecomunicazioni.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo.

Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dall’Assemblea, come da art. 12 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 35 – Segretario Cassiere.

Il Segretario-Cassiere è responsabile dell’amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente.

Provvede, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all’Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all’Assemblea Ordinaria o Straordinaria e nel Consiglio Direttivo. E’ altresì responsabile della contabilità

della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale, e sottoscrive gli atti relativi, può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Efficacia Obbligatoria.

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti; dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto ARI vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale. Del presente Regolamento dovrà essere data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.

Art. 37 – Sanzioni Disciplinari.

I Soci che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l'ARI sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dell'ARI presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'art. 5.

Art. 38 – Scioglimento della sezione.

In caso di scioglimento della sezione i beni risultanti da inventario ed ogni altra rimanenza, esauriti i debiti e recuperati i crediti, saranno devoluti al comitato regionale FVG, in ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dei beni della sezione fra i soci.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Costituzione e scopi
- Art. 2 – competenza
- Art. 3 – Patrimonio

SOCI

- Art. 4 – Ammissione e quote.
- Art. 5 – Diritti dei Soci.
- Art. 5 bis – Gratuità delle prestazioni
- Art. 6 – Recesso ed esclusione

ORDINAMENTO

TITOLO I – ORGANI DELLA SEZIONE

- Art. 7 – Organi.

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 8 – Composizione.
- Art. 9 – Assemblea Ordinaria.
- Art. 10 – Assemblea Straordinaria.
- Art. 11 – Formalità per la convocazione.
- Art. 12 – competenza dell'assemblea Ordinaria

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 13 – Composizione.
- Art. 14 – Elezione.
- Art. 15 – Convocazione.
- Art. 16 – Poteri.
- Art. 17 – Validità delle adunanze.
- Art. 18 – Assenza e vacanza dei Consiglieri

CAPO III – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

- Art. 19 – Libri delle adunane e delle deliberazioni
- Art. 20 – libro giornale e libro inventario
- Art. 21 – libri facoltativi.

CAPO IV – COLEGIO SINDACALE

- Art. 22 – Elezione.
- Art. 23 – Poteri.
- Art. 24 – Vacanza dei Sindaci.
- Art. 25 – Gratuità delle cariche sociali.

CAPO V – VOTAZIONI E DELIBERE

- Art. 26 – Votazioni e delibere.
- Art. 27 – Votazioni per Referendum .
- Art. 27b – Votazioni per assemblea.
- Art. 28 – Chiusura delle votazioni.
- Art. 29 – Sorveglianza e scrutinio.
- Art. 30 – Percentuale votanti e votazioni.
- Art. 31 – Organi dell'Assemblea.
- Art. 32 – Verbale dell'Assemblea.
- Art. 33 – Obblighi del Presidente.

TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA

- Art. 34 – Presidente.
- Art. 35 – Segretario Cassiere.

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 36 – Efficacia obbligatoria
- Art. 37 – Sanzioni disciplinari.
- Art. 38 – scioglimento della Sezione.

NB ! La presente copia annulla e sostituisce a tutti gli effetti quella precedente.

Gorizia, 11 marzo 2011.

IL SEGRETARIO
IV3MPI Edi PELLEGRIN

IL PRESIDENTE
IV3YIM Salvatore VITALE

pag. 12